

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 4/Cf (2004/2005)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 21 luglio 2004, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

### **1. RICORSO DEL F.C. EMPOLI, EX ART. 32, COMMI 6 E 8, DELLO STATUTO FEDERALE, AVVERSO LA LEGITTIMITA' DELLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE, DI CUI AL COM. UFF. N. 167/A, PUNTO IV, ULT. CPV, DEL 30.04.2004, CIRCA LA NON IMPUGNABILITA' DEI PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DA PARTE DELLE SOCIETA' ASPIRANTI ALL'EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' NON AMMESSE**

#### PREMESSO

Con ricorso ex articolo 32, comma 5, dello statuto F.I.G.C., l'Empoli Football Club s.p.a. ricorre avverso la determinazione del Consiglio Federale della F.I.G.C., di cui al C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004, nella parte in cui, stabiliti gli adempimenti per l'ammissione delle società ai campionati di competenza, al punto IV, ultimo capoverso, prevede che "i provvedimenti di ammissione ai campionati comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente paragrafo non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all'eventuale sostituzione delle società non ammesse", nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

A sostegno del ricorso sono adottati i seguenti motivi:

1) violazione degli articoli 3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettere e/e bis, e dell' articolo 7, comma 2, lettera e, del d.lgs. 23 luglio

1999, n. 242, come modificato con il d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento, illogicità e difetto di motivazione.

A fronte dell'attività di rilievo pubblico del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive, pur dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 242 del 1999, sussistono posizioni che coinvolgono diritti soggettivi ed interessi legittimi, come tali giustiziabili nell'ordinamento generale. La norma impugnata discriminerebbe i controinteressati all'ammissione di società prive dei requisiti ai campionati di calcio, precludendo l'impugnazione ai controinteressati medesimi;

2) violazione degli articoli 3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione. Violazione degli articoli 9 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento di potere, difetto di motivazione; dovrebbero infatti ritenersi applicabili ai procedimenti della F.I.G.C. i principi della legge n. 241/1990 in materia di accesso e di partecipazione al procedimento ;

3) violazione dell'articolo 7 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, come modificato con d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 6, 7, 20, 21, e 22 dello Statuto C.O.N.I.. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto del C.O.N.I.. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, sviamento, illogicità e difetto di motivazione.

L'atto impugnato si pone in contrasto con la richiamata disposizione del d.lgs. n. 242 del 1999 e con lo Statuto del C.O.N.I., che assicurano nei procedimenti di giustizia sportiva il rispetto del contraddittorio, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e delle impugnabilità delle decisioni.

#### CONSIDERATO

Può prescindere dall'esame dei presupposti processuali, specie con riferimento all'attualità della lesione lamentata dalla società ricorrente e dal suo specifico interesse a ricorrere, in considerazione dell'infondatezza dei motivi dedotti alla luce dell'interpretazione che questa Corte ritiene di dare all'atto impugnato.

Il paragrafo IV, genericamente intitolato "ricorsi", fa riferimento sia al procedimento interno della Federazione (Consiglio Federale, CO.Vi.So.C. e CO.A.Vi.So.C.) sia al rimedio contro il provvedimento di diniego di ammissione al campionato adottata dal Consiglio Federale. Non è peraltro chiara la portata della limitazione contenuta nell'ultimo capoverso.

Se è vero che la collocazione finale potrebbe far ritenere che tale previsione si riferisca anche alla possibilità per le società "controinteressate" all'ammissione altrui di ricorrere alla Camera di conciliazione ed arbitrato, non resta con certezza esclusa una diversa interpretazione.

Va sottolineato, in proposito, che, a differenza del penultimo paragrafo, l'ultimo paragrafo letteralmente non si riferisce esclusivamente al ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato. Anzi certamente il divieto di ricorrere per le "controinteressate" si applica al procedimento "interno" davanti agli organi della Federazione (CO.Vi.So.C. e CO.A.Vi.So.C.).

In questi limiti l'esclusione è legittima.

La stessa legge n. 241 del 1990, contenente i principi generali dell'azione amministrativa, ammette che in certe specifiche ipotesi, la comunicazione dell'avvio del procedimento e quindi la stessa partecipazione dell'interessato (articolo 7) così come l'accesso ai documenti possano essere esclusi o ritardati a tutela degli interessi generali (articolo 24, comma 6).

Ora, l'ordinamento sportivo, caratterizzato com'è dalla presenza di procedure aperte ad una pluralità di soggetti e dalla presenza di termini stringenti di conclusione delle procedure medesime, rende legittime deroghe volte a garantire i principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Non v'è dunque nessuna illegittimità nella limitazione dei rimedi procedurali interni alla Federazione con riferimento alle società controinteressate.

Diversa sarebbe, invece, la conclusione se riferita ai rimedi posti a tutela delle posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo dei partecipanti ai tornei, trattandosi di posizioni che debbono comunque trovare una tutela.

Nel dubbio che la previsione possa riguardare anche l'esperimento del rimedio alla Camera di conciliazione ed arbitrato da parte delle società "controinteressate", deve preferirsi, in base ai principi generali di ermeneutica, l'interpretazione che renda la previsione legittima e compatibile con i principi del sistema.

In conclusione, deve ritenersi che la disposizione impugnata vada interpretata nel senso che le società "controinteressate" hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di conciliazione ed arbitrato i provvedimenti di ammissione di altre società.

Sarà poi cura dei competenti organi della Federazione rendere compatibile l'esercizio del diritto di difesa degli interessati con la previsione, pur necessitata, di termini molto ristretti per proporre eventuali impugnazioni.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

P. Q. M.

la Corte federale respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione e dispone l'incameramento della tassa.

.....

**2. RICORSO DELL'U.S. ARLUNESE, EX ART. 22, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA LEGITTIMITA' DELLE NORME, DI CUI AL COM.**

**UFF. N. 39 DELL'8.04.2004 DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, CONCERNENTI L' ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PER I RECLAMI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA, RELATIVI ALLE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT DELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004**

Con il ricorso proposto alla Corte Federale, in data 5 luglio 2004, la Società U.S. Arlunese ha inteso impugnare una decisione della Commissione di Appello Federale del 20 maggio 2004, con la quale era stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 33, n. 2, del Codice di giustizia sportiva ed in base a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 20 gennaio 2004, il ricorso in appello proposto dalla U.S. Arlunese avverso le decisioni, relative alla gara Vighignolo/Arlunese del 6 maggio 2004, della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 43/bis del 7 maggio 2004.

Il presente ricorso proposto dall'U.S. Arlunese deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 22 del Codice di giustizia sportiva. Invero, in virtù del terzo comma di detto articolo, la Corte federale può essere investita "da ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale"; nel caso di specie, l'U.S. Arlunese aveva correttamente individuato, nel ricorso alla C.A.F. lo strumento di tutela da azionare; avverso la decisione resa dalla C.A.F. risulta possibile, sempre che ne ricorrano i presupposti, proporre ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 35 del Codice di giustizia sportiva. Certamente non si versa, pertanto, nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 22 che, al fine di consentire il ricorso alla Corte Federale per la tutela dei diritti fondamentali, richiede l'assenza, nell'ambito dell'ordinamento federale, di "altri strumenti di garanzia".

P. Q. M.

la Corte Federale dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della tassa.

.....

**3. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI**

La Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottoelencati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati:

**calciatrice**

Pavone Daniela:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio;**

**calciatori**

Schiattarella Paolo e Esposito Felice:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio;**

\* \* \* \* \*

Pelle Salvatore:  
(istanza reiterata)

**sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato.**

.....

**ORDINANZA**

**4. RICORSO DEL COSENZA CALCIO 1914, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA TITOLARITA' DELLE POSIZIONI GIURIDICO-SOGGETTIVE MATURATE AL 31.07.2003, NELL' AMBITO DELL'ORDINAMENTO FEDERALE**

La Corte federale, su istanza dei legali del Cosenza Calcio 1914, dispone il rinvio del ricorso a data da destinarsi.

.....

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Pasquale de Lise)

**Publicato in Roma il 4 agosto 2004**

**IL SEGRETARIO**  
(Avv. Giancarlo Gentile)

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Franco Carraro)